

- ALTRE LEGGI

D.P.R. 9-11-1976 n. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1977, n. 8.

2. Attribuzioni del CIPE e del CICR.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 110 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresì, criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato art. 17.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

20. Determinazione del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

D.P.R. 31-3-1988 n. 148

Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 10 maggio 1988, n. 108.

13. *Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie.*

1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

- a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;
- b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;
- c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

- a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;
- b) la concessione di prestiti a non residenti;
- c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

- a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;
- b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;
- c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;
- d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il **Comitato interministeriale per il credito e il risparmio**. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificare il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato la emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

21. *Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche.*

1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del **Comitato interministeriale per il credito e il risparmio**, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.

2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.
4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 1999, n. 125.

28. Disposizioni transitorie.

1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il ***Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)***, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 253

Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2000, n. 212.

3. *Obblighi di informazione.*

1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidità, economicità e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue:

- a) il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;
- b) il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario;
- c) le modalità di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente;
- d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
- e) l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalità per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9;
- f) l'indicazione del tasso di cambio.

2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinunci espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue:

- a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;
- b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
- c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente;
- d) l'eventuale data di valuta applicata.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Il ***Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)***, su proposta della Banca d'Italia e tenuto conto di quanto disposto dal presente articolo, può specificare il contenuto delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle ulteriori da pubblicizzare e può dettare disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate.

5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.

6. In caso di conversione di valute, l'ente che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

40. *Credito al consumo.*

1. Il ***Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)*** provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.

2. Banche a carattere regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione¹, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.

2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.

3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal **Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR)**, che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale.

¹ **Art. 117, terzo comma, Cost.:**

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; **casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.** Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.